ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DEGLI «SPECIALIZZATI GUASTATORI»

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 29 marzo 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una indennita' giornaliera a favore degli «specializzati guastatori»
Estremi	Legge 27 gennaio 1941, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-indennita-giornaliera-a-favore-degli-specializzati/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it